



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 12 agosto 2002

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 12 agosto 2002, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 1

AMICHEVOLI

Gara Trofeo Tim Soc. Milan – Soc. Juventus del 31 luglio 2002

Il Giudice Sportivo

rilevato dal rapporto arbitrale che:

al 4° della partita sopra indicata il calciatore **Contra Cosmin** (Soc. **Milan**) in reazione ad una scorrettezza di giuoco del calciatore **Dauids Edgar** (Soc. **Juventus**) in danno di altro tesserato del Milan – sanzionata tecnicamente dal Direttore di gara - colpiva l'avversario con un calcio alla gamba destra. Ne seguiva un reciproco scambio di colpi tra i due calciatori, che venivano alle mani spintonandosi e colpendosi con manate al volto. I due contendenti venivano separati grazie all'intervento dell'Arbitro e di compagni di squadra. Lo scontro tra i due riprendeva, dopo l'espulsione, nel tunnel di accesso agli spogliatoi, ma al riguardo l'Arbitro ha precisato di non aver potuto ovviamente rilevare tale episodio, riferitogli successivamente in modo generico dai dirigenti delle due Società;



osservato che:

la condotta dei tesserati Contra e Davids, così come rilevata dall'Arbitro, rientra senza dubbio nel novero di quei fatti che per **“una loro maggiore gravità, derivante da specifici connotati di violenza od altri profili di più significativa censurabilità”** non possono essere sanzionati con una semplice pena pecuniaria, pur se commessi nel corso di partite amichevoli (cfr, a questo proposito, l'esplicita riserva contenuta, da ultimo, nella delibera di questo Giudice in materia di sanzioni disciplinari per le gare non ufficiali, pubblicata su CU n. 219 del 26/1/2002);

considerato infatti che:

- il comportamento di entrambi i calciatori è stato contrassegnato da violenza (il calcio di Contra contro Davids; il successivo scambio di spintoni e manate al volto) realizzata in un contesto ormai avulso dall'azione di giuoco, poiché l'Arbitro era già intervenuto dopo il fallo commesso da Davids;
- è stato necessario l'intervento dell'Arbitro e dei compagni per dividere i due avversari;
- le “ostilità” pur non direttamente rilevate dall'Arbitro, sono proseguite anche dopo l'espulsione, a comprova di un atteggiamento censurabile di disponibilità ad atti violenti, ancor più da rimarcare in senso negativo quando si pensi che ritrattava di gara amichevole, iniziata da appena quattro minuti;

valutata di conseguenza come sanzione di specie adeguata all'entità dei fatti la squalifica dei due tesserati, nella misura di tre giornate per il calciatore Contra, che per primo compì un atto violento contro l'avversario e di due giornate per il calciatore Davids;

P.Q.M.

delibera di infliggere:

al calciatore **Contra Cosmin** (Soc. **Milan**) la squalifica per **tre** giornate ufficiali di gara ed al calciatore **Davids Edgar** (Soc. **Juventus**) la squalifica per **due** giornate ufficiali di gara

AMMENDA DI €2.500,00

NELSON De Jesus Dida (Milan): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani fuori dalla propria area di rigore.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

PUBBLICATO IN MILANO IL 12 AGOSTO 2002

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani